



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 658

Cont. 261/15/RO TAR Puglia-Sede di Bari Farmacia B. c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 17/23.2.2015, la Farmacia B., in persona del suo titolare D. B., con sede in Stornara ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, l'annullamento, dei seguenti atti:

“- del provvedimento di cui alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia REGISTRO UFFICIALE U.O. 0105230 dell'11.12.2014, ricevuta dalla farmacia ricorrente il 19.12.2014, avente ad oggetto “Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di ricalcolo secondo legge (l. 23.12.1996, n. 662, art. 40 - art. 11, comma 6 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del 30.7.2010)” e relativi prospetti allegati;

- del provvedimento sotteso all'azione di recupero di cui sopra, anche implicito, ma comunque lesivo, con cui la Regione Puglia e la ASL Foggia, relativamente ai medicinali delle liste di trasparenza con prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento hanno rideterminato - con efficacia retroattiva a data dal 1.1.2005- lo sconto farmaceutico in favore del SSN, stabilendo che lo stesso debba essere calcolato sul prezzo al pubblico non sull'importo rimborsato dal SSN, nonché: di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, anche istruttori, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi quelli regionali di cui la farmacia ricorrente ha avuto conoscenza successivamente al 19.12.2014, dopo aver ricevuto la nota della ASL Foggia dell'11.12.2014 e di seguito elencati:

- la nota prot. A00/152/14600 del 14.11.2014, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Chiusura del procedimento amministrativo. Convocazione riunione”

- gli esiti e/o verbale (non conosciuto) della riunione tenutasi il giorno 21.11,2014 presso la sede dell'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia;

- il prospetto sintetico degli “sconti farmacie anni 2005-2011 da recuperare”, predisposto dalla Regione Puglia e consegnato all'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia;

- la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013 a firma del responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia

avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione avvio procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti - Legge n. 241/90”;

- la nota prot. AOO152 n. 9649 del 25.7.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Comunicazione” e relativo allegato I “Algoritmo calcolo sconti farmaceutica”;

- la nota prot. AOO152 n. 10182 del 9.8.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione sospensione termini del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti”;

- la nota prot. AOO152 n. 12808 del 22.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Comunicazione”, di riattivazione dei termini del procedimento;

- la nota prot. AOO152 n. 12969 del 25.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Note Federfarma - Riscontro - Istruzioni operative”;

- la nota prot. AOO/152/13477 del 6.11.2013 a firma del Dirigente dell’Ufficio Politiche del Farmaco, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti SSN, e gli esiti della riunione tenutasi il successivo giorno 14.11.2013”;

- ancora, la nota prot. AOO/152/10351 del 20.7.2011 (e relativi allegati), dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, di trasmissione della nota dell’Agenzia Italiana del farmaco prot. AA/707766/P del 6.7.2011 con l’unito parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

- ogni atto istruttorio relativo al procedimento in questione. per l’accertamento

- dell’obbligo della Regione Puglia di disporre l’applicazione degli sconti in parola sul prezzo di riferimento dei farmaci e non sul prezzo di vendita degli stessi al pubblico”.

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l’opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 11 marzo 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all’avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell’Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all’avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall’art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 13.500,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti e dell’urgenza; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 11 marzo 2015 dall’avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L’incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.444,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola